



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

29/2011

NOVEMBRE/1/2011(*)

17 Novembre 2011

**IL 29 NOVEMBRE PROSSIMO
SCADRA' IL TERMINE IMPOSTO
ALLE SOCIETA' PER DOTARSI
DELLA PEC E COMUNICARE IL
RELATIVO INDIRIZZO AL
REGISTRO DELLE IMPRESE.
SONO PREVISTE SANZIONI IN
CASO DI INADEMPIMENTO.**

Nell'ambito della Pubblica Amministrazione, negli ultimi anni, si sono avuti importanti processi di cambiamento ma, soprattutto, di ammodernamento, aventi come obiettivo il miglioramento dell'efficienza della macchina amministrativa, lo snellimento delle pratiche burocratiche nonché, cosa da

non trascurare ed ambita da tutti, una revisione *in melius* dei rapporti con il cittadino e le imprese.

In questo progetto di ammodernamento, un ruolo fondamentale è stato riconosciuto ad uno strumento informatico quale la PEC, acronimo di posta elettronica certificata.

La [posta elettronica certificata](#) è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard, a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione, con un'efficacia giuridica del tutto equivalente alla tradizionale raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno o alla notificazione nel caso in cui la stessa sia consentita tramite servizio postale.

Il suo utilizzo è stato previsto e reso obbligatorio per legge in quasi tutti i rapporti tra cittadini e uffici pubblici segnando l'effettivo passaggio da una amministrazione basata su relazioni personali e documenti cartacei ad una tele-amministrazione imperniata su relazioni telematiche e documenti informatici.

Uno degli ultimi segmenti della pubblica amministrazione ad essere interessato da questo processo di informatizzazione è il Registro Imprese.

Infatti, come noto, ***l'art. 16, commi da 6 a 10, del D.L. n. 185/2008 (convertito con modifiche dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2) ha previsto l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria alla data del 29/11/2008, di dotarsi entro il prossimo 29 novembre 2011 di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC) e di darne comunicazione al Registro Imprese*** nel mentre, per le società di nuova costituzione, la PEC è immediatamente obbligatoria e deve essere comunicata contestualmente alla richiesta di iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Le imprese individuali non hanno l'obbligo di dotarsi e comunicare l'indirizzo PEC.

Ma vediamo nel dettaglio alcuni aspetti fondamentali della normativa con l'intento di chiarirne alcuni dubbi operativi.

I SOGGETTI OBBLIGATI A QUESTO ADEMPIMENTO

Da un'attenta e sistematica lettura della normativa, i soggetti obbligati a dotarsi di PEC, con il relativo obbligo di darne comunicazione entro il 29/11/2011 al Registro Imprese competente dove è ubicata la sede legale, risultano essere:

- **società di persone** (sas, snc);
- **società di capitali** (spa, sapa, srl);
- **società semplici;**
- **società cooperative;**
- **società in liquidazione;**
- **società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.**

In merito ai soggetti interessati dall'adempimento in esame erano sorti alcuni dubbi circa l'inclusione o esclusione di alcuni soggetti. A chiarire e dirimere ogni dubbio è intervenuta la circolare interpretativa n. 3645/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 3/11/2011 dal cui esame è chiaro che risultano escluse le associazioni, le fondazioni e i consorzi.

Sono, invece, obbligate le **società e le cooperative in liquidazione o fallimento.**

E' stato chiarito che le società che dispongono di più unità locali/sedi secondarie in varie Province devono comunicare un solo indirizzo PEC presso il Registro delle Imprese della sede legale, a prescindere dalle unità locali / sedi secondarie di cui dispongono. Infine, **le società che**

sono in procinto di cancellarsi dal Registro delle Imprese sono esonerate dall'obbligo di comunicare la PEC solo se la pratica di cancellazione risulta inviata entro il 28/11/2011.

COME SI ATTIVA UNA PEC

Per l'attivazione della PEC le imprese devono **scegliere e stipulare un contratto con un gestore abilitato a fornire tale servizio** il quale provvederà ad attribuire all'utente una casella di posta elettronica certificata e le relative chiavi per potervi accedere e leggere i messaggi in essa contenuti.

L'elenco pubblico dei **gestori abilitati** è consultabile sul sito:

www.digitapa.gov.it/pec_elenco_gestori

COME SI COMUNICA LA PEC AL REGISTRO IMPRESE

La comunicazione dell'indirizzo PEC, che è **esente da imposta di bollo e diritti di segreteria**, viene effettuata attraverso la compilazione del **modello S2, riquadro B**, con l'indicazione della data invio e tipo atto C-Comunicazione, il **riquadro 5** con l'indicazione dell'indirizzo Pec e il **Modello XX note** con l'indicazione della dicitura "Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 2009 n. 2". **La sola iscrizione dell'indirizzo e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.**

La comunicazione va effettuata esclusivamente con modalità telematica utilizzando "ComUnica".

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, relativamente alla PEC da comunicare, ha chiarito *“che nulla osti **all’indicazione**, nell’ambito della comunicazione in questione, dell’**indirizzo di posta elettronica di uno studio professionale** che assista l’impresa negli adempimenti burocratici, **ovvero, ad esempio, di un’altra società** cui l’impresa obbligata all’adempimento sia giuridicamente o economicamente **collegata**”*.

COME SI COMUNICANO VARIAZIONI DELL’INDIRIZZO PEC

Poiché l’indirizzo PEC, indicato nella visura e nei certificati, deve essere sempre valido ed attivo, **le eventuali variazioni dello stesso devono essere comunicate con le stesse modalità previste per la prima comunicazione.**

LE SANZIONI PER LA MANCATA COMUNICAZIONE

Occorre, in via principale, rilevare che **il citato D.L. n. 185/2008 non prevede nessuna sanzione** per la mancata comunicazione della PEC al Registro Imprese.

Tuttavia, **la citata circolare n. 3645/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 3/11/2011** conferma quanto già anticipato dalle CCIAA, ossia che *“il **mancato rispetto del termine del 29/11/2011** comporta l’applicazione delle **sanzioni previste dall’art. 2630** del codice civile in capo al legale rappresentante dell’impresa stessa”*, di guisa che la violazione dell’obbligo in esame comporterà la **sanzione** relativa all’omesso / tardivo deposito di atti, documenti, denunce e comunicazioni, ossia **da € 206 a € 2.065 per ciascun responsabile** (amministratore), con la possibilità di fruire della riduzione della sanzione qualora, entro 60 giorni dalla notifica, sia

effettuato un pagamento "liberatorio" ridotto pari a € 412 (doppio del minimo della sanzione), per ciascun responsabile.

Si evidenzia che, per effetto della riformulazione del citato art. 2630, **ad opera del c.d. "Statuto delle imprese" in vigore dal 15/11/2011**, approvato definitivamente dalla Camera il 3.11.2011 e pubblicato sulla G.U. 14/11/2011, n. 265, **le predette sanzioni sono ridotte del 50%** ossia da € 103 a € 1.032. È inoltre previsto che, **qualora la comunicazione sia effettuata entro 30 giorni** dalla scadenza, la sanzione è **ulteriormente ridotta ad 1/3** (da € 34 a € 344).

Siamo in fase di avanzato progresso? Noi ci speriamo tanto anche se a guardare la telematizzazione INPS ed il cassetto previdenziale bi-direzionale sembra essere ritornati allo stato jurassico!!!

Ad maiora

*IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio*

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/GC/FC